

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>7809</b>	29 aprile 2020	<b>SANITÀ E SOCIALITÀ</b>
Concerne		

## **Modifica del modello di finanziamento degli assegni familiari delle persone senza attività lucrativa**

### **INDICE**

1.	SITUAZIONE ATTUALE.....	2
2.	ADEGUAMENTO PROPOSTO .....	3
3.	CONSEGUENZE FINANZIARIE.....	4
4.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO.....	4
5.	CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI .....	4
6.	COMPATIBILITÀ CON ALTRE LEGGI FEDERALI O CANTONALI .....	4
7.	CONSEGUENZE SECONDO IL DIRITTO EUROPEO .....	4
8.	ENTRATA IN VIGORE .....	5
9.	CONCLUSIONI .....	5

\* \* \* \* \*

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione una proposta intesa a modificare il modello di finanziamento degli assegni familiari che spettano alle persone senza attività lucrativa (in seguito PSAL).

Esso intende proporre, da un lato, la fissazione dell'aliquota contributiva a carico delle PSAL, e dall'altro la presa a carico da parte del Cantone del deficit finanziario annuale.

## 1. SITUAZIONE ATTUALE

I Cantoni godono di un ampio margine di manovra nel contesto del finanziamento, e conseguentemente, del diritto agli assegni familiari per le PSAL, che ricordiamo è stato riconosciuto per la prima volta a questa categoria nel 2009 con l'entrata in vigore della nuova Legge federale sugli assegni familiari (LAFam).

Per legge federale il finanziamento delle prestazioni familiari alle PSAL deve avvenire, di principio, tramite i Cantoni (art. 20 cpv. 1 LAFam). Il Cantone Ticino si è però avvalso della facoltà concessa dall'art. 20 cpv. 2 LAFam: secondo l'art. 32 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf), infatti, gli assegni familiari per figli e di formazione delle PSAL sono finanziati interamente tramite il prelievo di un contributo a loro carico. Tale prelievo corrisponde a una percentuale dei contributi AVS nella misura in cui questi eccedono quello minimo secondo la legislazione federale sull'AVS (art. 10 LAVS). Di conseguenza le PSAL che pagano il contributo minimo AVS non possono essere chiamate a finanziare gli assegni familiari per figli e di formazione.

Secondo le normative cantonali il contributo incassato dalle PSAL è destinato sia alla copertura delle spese per gli assegni familiari e delle spese amministrative, sia all'alimentazione di un'adeguata riserva di fluttuazione (art. 39 Laf).

La tabella seguente mostra in modo semplice l'evoluzione delle entrate, delle aliquote contributive e delle spese sostenute dal 2013 al 2019.

**Tabella 1: Situazione finanziaria nell'ordinamento degli assegni familiari ordinari per le PSAL**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Contributi incassati	3.22	4.06	4.52	5.75	6.75	6.12	5.92
Assegni versati	3.58	4.45	4.13	4.70	5.06	5.60	6.77
Spese amministrative	0.87	0.80	0.67	0.59	0.52	0.59	0.61
Totale	-1.23	-1.19	-0.28	0.46	1.17	-0.06	-1.46

  

Aliquota contributiva	16.00%	20.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Come si può notare nel 2013 i contributi incassati non sono stati sufficienti a coprire interamente la spesa per gli assegni familiari e i costi amministrativi. Con l'obiettivo di arrivare ad un equilibrio finanziario nel medio termine, evitando al contempo un aumento troppo drastico dell'onere a carico delle PSAL, il Consiglio di Stato ha deciso di incrementare gradualmente l'aliquota contributiva passando dal 16% al 20% (2014) e in seguito al 25%

(2015)<sup>1</sup>. Queste modifiche hanno migliorato sensibilmente la situazione e le spese sostenute sono state in buona parte coperte fino all'anno 2018.

La volatilità dei contributi incassati e l'aumento continuo degli assegni familiari versati alle PSAL hanno tuttavia comportato un nuovo peggioramento della situazione finanziaria e a fine 2019 le spese sono risultate superiori alle entrate per un importo pari a CHF 1.5 mio. Per far fronte questa problematica è stato necessario rivedere nuovamente l'imposizione contributiva con un aumento dell'aliquota di 10 punti (35%) per l'anno 2020.

L'ulteriore conseguenza di questa situazione finanziaria è stata l'impossibilità di costituire una riserva di fluttuazione, come presuppone un sistema di finanziamento contributivo. Osserviamo che l'ammontare minimo e massimo di questo parametro non è disciplinato direttamente a livello federale, come avviene invece per la riserva di fluttuazione nell'ordinamento degli assegni familiari per le persone che esercitano attività lucrativa, cioè i salariati e gli indipendenti (vedi artt. 15 cpv. 3 LAFam e 13 cpv. 2 OAFami), e la competenza spetta quindi ai cantoni. Tuttavia, considerata questa particolare categoria di affiliati, il Consiglio di Stato aveva a suo tempo deciso di definirne solo il massimale<sup>2</sup> (art. 17 Reg. Laf).

L'instabilità finanziaria del sistema adottato dal nostro Cantone, e quindi la necessità continua di adeguare l'aliquota contributiva, è riconducibile principalmente al fatto che solo una minima parte delle PSAL<sup>3</sup> (19%) paga più del contributo minimo all'AVS ed è quindi chiamata a finanziare gli assegni familiari per figli e di formazione, che profittano però a tutte le PSAL che hanno figli.

La tabella seguente mostra il numero totale di PSAL affiliate alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, il numero di quelle chiamate a finanziare gli assegni familiari e il contributo medio da loro pagato.

**Tabella 2: Evoluzione del numero di PSAL affiliate e contributo medio pagato**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Numero totale di PSAL affiliate	27'736	28'173	30'865	30'542	29'894	29'933	30'205
di cui chiamate a finanziare gli assegni familiari	5'481	5'318	5'282	6'028	5'994	5'700	5'597
<i>importo medio pagato (in CHF)</i>	587.-	763.-	856.-	953.-	1'126.-	1'074.-	1'058.-

Con l'aumento dell'aliquota contributiva al 35% si stima un contributo medio di circa CHF 1'500 per l'anno 2020."

## 2. ADEGUAMENTO PROPOSTO

Come detto, i Cantoni hanno una notevole autonomia nella scelta del finanziamento degli assegni familiari per le PSAL ed è quindi utile prima verificare quali sistemi sono stati adottati a livello federale.

Nel confronto intercantonale abbiamo rilevato che 21 Cantoni coprono totalmente le prestazioni familiari alle PSAL, mentre solo 5 cantoni (GL, SO, AR, TG e TI) si sono avvalsi

<sup>1</sup> L'aliquota contributiva degli affiliati alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è fissata annualmente tramite apposito Decreto esecutivo (art. 40 Laf.)

<sup>2</sup> La riserva di fluttuazione massima corrisponde al 50% delle uscite annue per gli assegni familiari.

<sup>3</sup> Le PSAL chiamate a finanziare gli assegni familiari sono principalmente persone in pensionamento anticipato e beneficiari di rendite AI.

della possibilità di finanziare la spesa tramite un prelievo contributivo. Di questi, 4 hanno optato per un sistema di finanziamento misto: gli assegni familiari e i costi amministrativi sono finanziati in parte dai contributi prelevati alle PSAL e in parte dal Cantone.

Il Cantone Ticino è risultato essere l'unico che ha un sistema di finanziamento interamente contributivo, paragonabile a quello applicato nell'ordinamento dei salariati e degli indipendenti.

Ora, nell'intento di bilanciare il carico contributivo imposto al 19% degli affiliati PSAL, sulle cui spalle grava l'intero finanziamento di queste prestazioni, alla luce della stabilizzazione dell'entità della spesa da affrontare, riteniamo necessario adeguare il modello in essere, applicando per analogia il modello di finanziamento dell'assegno familiare integrativo (AFI)<sup>4</sup>. In altri termini il modello proposto prevede che la spesa complessiva sia finanziata prioritariamente dai contributi prelevati alle PSAL e sussidiariamente dal Cantone.

Questa modalità ha il pregio di ancorare nella legge, in via definitiva, l'ammontare dell'aliquota contributiva per il finanziamento degli assegni familiari delle PSAL e, in questo senso, proponiamo che sia fissata al 25% dei contributi AVS, ponendo a carico del Cantone la parte rimanente dell'intera spesa di questa categoria. Inoltre, con il modello proposto non sarà più necessario la costituzione di una riserva di fluttuazione per le PSAL, dato che il Cantone garantirà la copertura delle spese in via sussidiaria.

### **3. CONSEGUENZE FINANZIARIE**

Il nuovo sistema di finanziamento comporterà una spesa (di carattere strutturale) a carico del Cantone di circa CHF 1.5 mio. Osserviamo che con il modello proposto l'80% degli assegni familiari alle PSAL continuerà ad essere finanziata tramite il prelievo contributivo.

Questi versamenti cantonali saranno in favore della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, che è l'unico organo chiamato ad applicare l'ordinamento sugli assegni familiari delle PSAL.

### **4. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

La proposta non è contemplata dalle linee direttive e dal piano finanziario.

### **5. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI**

La proposta non ha conseguenze a livello di enti locali.

### **6. COMPATIBILITÀ CON ALTRE LEGGI FEDERALI O CANTONALI**

La proposta è compatibile con la legislazione federale in materia di assegni familiari.

### **7. CONSEGUENZE SECONDO IL DIRITTO EUROPEO**

La proposta non ha conseguenze in termini di diritto europeo.

---

<sup>4</sup> Cfr. art. 73 cpv. 1 lett. d) ed e) Laf.

## **8. ENTRATA IN VIGORE**

La presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

## **9. CONCLUSIONI**

Con queste considerazioni chiediamo al Gran Consiglio di approvare l'allegata modifica legislativa.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Christian Vitta

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

## **LEGGE**

### **sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008**

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 29 aprile 2020 n. 7809 del Consiglio di Stato,

#### **d e c r e t a :**

#### **I**

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è così modificata:

#### **Art. 35 lett. c**

*c) abrogata*

#### **Art. 36 lett. j**

*j) abrogata*

#### **F. Finanziamento**

#### **Art. 39**

<sup>1</sup>La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari provvede alla copertura degli oneri tramite:

- a) un contributo del 25% prelevato sui contributi AVS/AI/IPG dovuti dalle persone senza attività lucrativa, qualora queste versino contributi AVS/AI/IPG superiori al contributo minimo AVS;
- b) la partecipazione del Cantone per quanto non finanziato dal contributo di cui alla lettera a).

<sup>2</sup>Sono considerati oneri ai sensi della legge:

- a) la spesa degli assegni per figli e degli assegni di formazione;
- b) la copertura delle spese di amministrazione.

#### **Art. 40**

*Abrogato*

#### **Art. 41**

*Abrogato*

#### **II**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.